



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO FRANCESCOANO DI ASCOLTO - ODV

Il giorno ventisette del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove, alle ore diciotto, presso la sede di questa associazione, sita in via Mure Soccorso n. 5 a Rovigo, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Centro Franceseano di Ascolto - odv per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Ferrari Livio e quale Segretario la sig.ra Visentin Annamaria.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno ai sensi dell'art. 14 dello statuto..

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

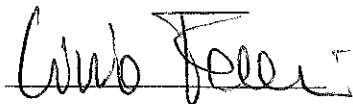
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Infine, si conferisce mandato al Presidente o a un suo delegato di effettuare la registrazione del nuovo statuto e del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate. La registrazione è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore diciannove e trenta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

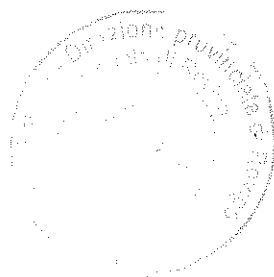
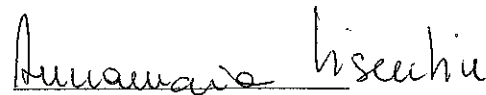
Il Presidente

Livio Ferrari



Il Segretario

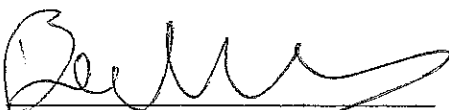
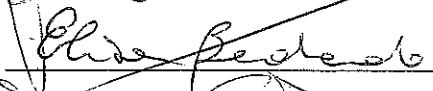
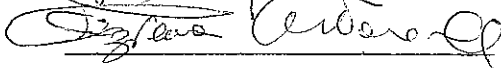
Annamaria Visentin

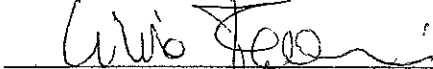
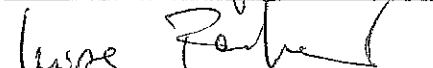
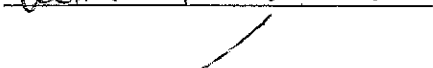
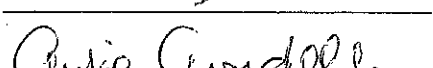


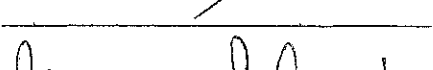
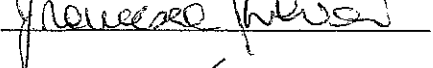
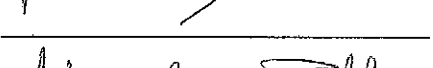
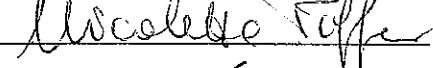
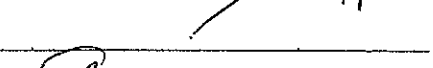
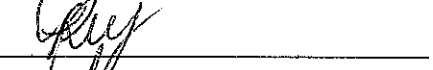
Centro Francescano di Ascolto odv

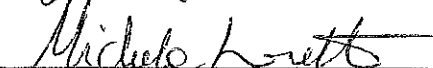
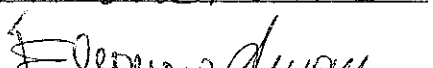
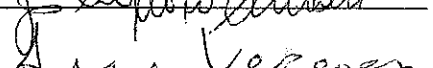
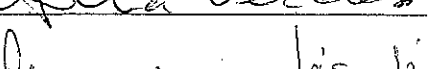
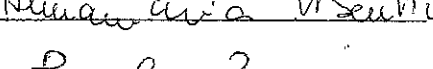
PRESENTI E ASSENTI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2019

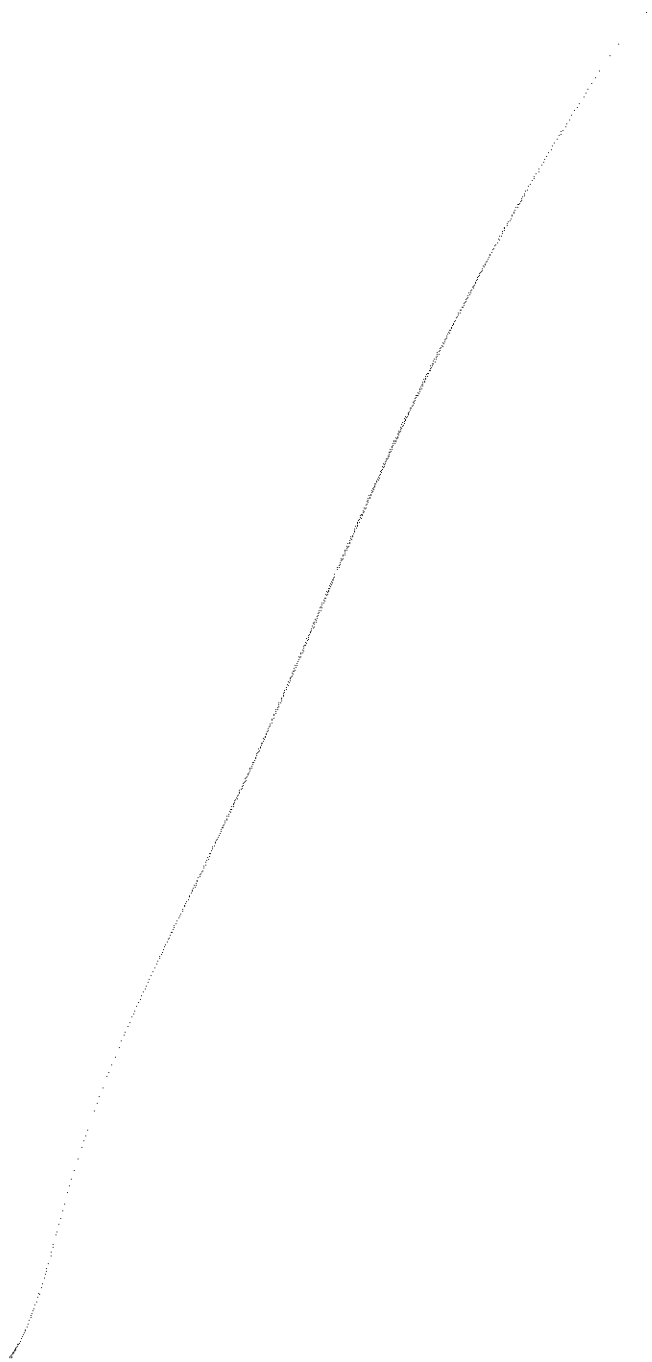
- BALDAN ENRICO
- BEDENDO ELISA
- CESTAROLLI TIZIANA
- FAVARO DIANA
- FERRARI LIVIO
- FONTANESI LUISA
- FORMAGLIO ELENA
- GIRARDELLO CINZIA
- MAGOSSO NOVELLA
- MERCHIORI FRANCESCA
- MIGLIORINI ROBERTA
- PIFFER NICOLETTA
- PARISOTTO DANIELE
- ROMAN TATIANA
- SARTORI LEOPOLDO
- SIMONETTO MICHELA
- SURIAN ELEONORA
- VERONESE ANNA
- VISENTIN ANNAMARIA
- ZONZIN PAOLA
- ZORZATO CAMILLA



CENTRO FRANCESCO DI ASCOLTO - ODV

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<CENTRO FRANCESCO DI ASCOLTO - ODV>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Mure Soccorso, 5 nel comune di Rovigo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alla luce del messaggio di San Francesco d'Assisi, con l'attenzione rivolta al servizio verso i fratelli, in un'ottica di volontariato, in particolare l'associazione si propone di:

- svolgere un'azione di stimolo e recupero della coscienza personale per coloro che vivono i problemi del disagio, per far sì che vengano superati quegli ostacoli che hanno creato il disadattamento e l'emarginazione;
- alimentare la collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private perché effettivamente si ricerchino insieme soluzioni per abbattere le barriere attorno a chi vive i problemi del disagio, per attuare servizi ed assistenza atti a superare, magari a prevenire, le situazioni di disadattamento e di emarginazioni;
- effettuare, presso gli operatori di discipline varie, una opera di stimolo per una interazione di studio, ricerca, confronto, progettazione di iniziative per un più valido intervento verso coloro che vivono i problemi del disagio.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (lettera a, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in servizi:

- "ascolto", che condensa una serie di funzioni che vanno dalla semplice informazione all'immediata risposta per tamponare situazioni di emergenza, nonché la possibilità di impostare con l'utente progetti di riabilitazione e recupero attraverso percorsi specifici, con un lavoro di sostegno, accompagnamento e attenzione personalizzato;
- "carcere", presso la Casa Circondariale di Rovigo, svolgendo colloqui e lavori di gruppo con le persone detenute, attività culturali e ricreative, con una successiva attività all'esterno rivolta alle famiglie, al coinvolgimento delle risorse del territorio e degli enti locali.
- "Lpu - Lavori Pubblica Utilità", in virtù di una convenzione con il Tribunale di Rovigo e possono beneficiarne i condannati per guida in stato di ebbrezza, oppure per reati puniti con sanzioni pecuniarie o con una pena detentiva non superiore a 4 anni, e dovranno portare a termine un "percorso ripartivo" in ambiti che riguardano il patrimonio pubblico e ambientale, la sicurezza e l'educazione stradale, oppure rivolti a persone malate, con disabilità, anziani e minori, o ancora nell'ambito della protezione civile.
- "stranieri" svolgere un'azione a favore di persone immigrate che si trovano in condizione di difficoltà, disadattamento ed emarginazione.
- "sportello Luna", con attività di ascolto, orientamento, consulenza a livello sociale, psicologico, dei diritti, e accompagnamento presso i servizi del territorio, rivolto alle persone che vivono situazioni di prostituzione;
- "sportello avvocato di strada" per fornire cura, assistenza e tutela alle persone senza fissa dimora, attraverso un gruppo di avvocati e praticanti del Foro di Rovigo che forniscono gratuitamente consulenza ed assistenza legale;
- "sportello a colori" per la difesa dei diritti delle persone transessuali, travestiti e transgender;
- "sportello pinocchio" rivolto ai minori autori di reato del territorio polesano, per aiutare, sostenere, promuovere i percorsi di crescita attraverso interventi diretti ai minori stessi;
- "laboratorio di studi", per far crescere la cultura di attenzione agli ultimi, agli emarginati, etc., nonché essere un'agenzia di servizio fornendo strumenti per l'informazione, la ricerca e la prevenzione, e la produzione di periodici;
- "sportello accanto", è uno spazio educativo rivolto ai cosiddetti ragazzi "difficili" delle scuole medie superiori, comprendere dalle criticità che vivono, accompagnandoli in un percorso di superamento dell'inerzia, nel mettere dei pieni accanto a dei vuoti della loro vita, nell'indurli ad affrontare la sfida di scommettere su se stessi.

L'associazione non ha finalità politiche, né scopo di lucro, ma potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa, preordinata, conseguente o affine a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati.
- Consiglio direttivo.
- Presidente.
- Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero nove (9) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. tre (3) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati è tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, è tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro tre giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina

anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 **(Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 **(Norma transitoria)**

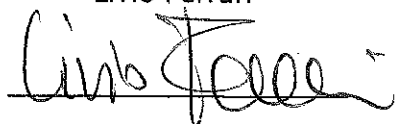
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

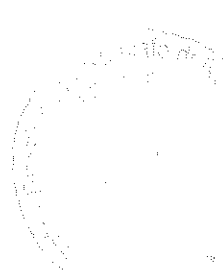
Il Presidente

Livio Ferrari



Il Segretario

Annamaria Visentin



AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE

Registrazione 2-2-2019

N. 1208

ESSENTE

ORIGINAL

ADDETTO

Firma delegata

Il Presidente

Il Segretario

Registrazione 2-2-2019

N. 1208

ESSENTE

IL PRESIDENTE

ADDETTO

Firma delegata

Firma delegata